

## **Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "gpone.it"**

\* \* \* \* \*

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 4.15 e 4.18 del "*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.0 e degli artt. 4.2.20 e 4.2.21 delle "*Linee Guida per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* .

\* \* \* \* \*

### **Ricorrente:**

Sig. Paolo Scalerà, in proprio e quale legale rappresentante della società:  
Buffer Overflow S.r.l.  
Via del Fontanile Arenato n. 288

rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Vigna e dalla Dr.ssa Alessandra Fancello e domiciliato presso il loro studio legale in Roma, Piazza Adriana n. 15 - 00193.

### **Resistente:**

After S.r.l.  
Viale del Vignola 61  
00196 Roma

in persona dell'admin-c Sig. Andrea Filacchioni

**Nome a dominio sottoposto a precedente opposizione:** gpone.it.

**Collegio unipersonale:** Avv. Nicola Di Giovanni

\* \* \* \* \*

### **SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA**

- 1.** In data 10 Giugno 2010 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dal ricorrente il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "gpone.it".
- 2.** In pari data, il PRSD, ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.0, informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "gpone.it".

**3.** Trascorsi i quattro giorni previsti dall'art. 4.3 cit. senza che fossero state inoltrate comunicazioni dal Registro, il PSRD:

- a) verificata la regolarità del ricorso e degli allegati;
- b) verificato il regolare espletamento da parte della ricorrente della previa opposizione alla registrazione del nome a dominio in oggetto;
- c) verificato l'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura;

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a dominio "gpone.it" risultava assegnato alla resistente e risultava in status "ACTIVE - CHALLENGED".

**4.** In data 15 Giugno 2010 il PSRD effettuava ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 la comunicazione di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica con gli allegati), informando il resistente (presso il suo indirizzo di posta elettronica [mailbox@after.it](mailto:mailbox@after.it) come tratto dal DBNA) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "gpone.it". In detta comunicazione elettronica il PSRD informava dell'avvenuta spedizione del ricorso completo di tutti gli allegati via posta raccomandata indirizzata al domicilio della resistente come risultante dagli atti di procedura e dal DBNA. In detta comunicazione elettronica, inoltre, il PSRD ricordava al Resistente che la procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del reclamo e dei suoi allegati e che entro i successivi 25 giorni il resistente può inviare la propria replica ed i propri documenti al PSRD. Si invitava infine la resistente a prendere visione delle istruzioni per la propria difesa presso il sito web del PSRD, di cui si forniva il link. Il PSRD verificava successivamente il corretto recapito della comunicazione e del ricorso allegato trasmessi all'indirizzo di posta elettronica citato acquisendo il rapporto di trasmissione e consegna al server email con esito positivo.

**5.** In data 21 Giugno 2010 il PSRD comunicava via email alle parti della procedura - ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 - la data ufficiale di inizio della medesima. In particolare - anche ai sensi dell'art. 4.4 ultimo comma del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 - il PRSD comunicava:

- a) di aver trasmesso via posta raccomandata A/R il ricorso completo di tutti gli allegati alla After S.r.l. al recapito geografico risultante dal Registro dei Nomi Assegnati e che in data 17 Giugno 2010, come da timbro postale, era stata effettuata dalle Poste la consegna del plico al destinatario;
- b) che la data del 17 Giugno 2010 doveva essere conseguentemente considerata la data di presa conoscenza del reclamo e degli allegati da parte del titolare del nome a dominio oggetto di opposizione;
- c) che conseguentemente la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione in oggetto era il 17 Giugno 2010, dovendosi da tale data calcolarsi il termine di 25 giorni a favore del resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica, termine che sarebbe scaduto il 12 Luglio 2010.

**6.** In data 10 Luglio 2010 il resistente faceva pervenire la propria memoria di replica in formato elettronico e priva degli allegati.

**7.** In data 12 Luglio 2010 il PSRD comunicava alle parti la ricezione entro i termini della memoria di replica, invitando il resistente a depositare – come di rito – la versione cartacea in doppia copia della memoria di replica, completa di tutti gli allegati.

**8.** In data 15 Luglio 2010, non essendo stato ancora effettuato il deposito di cui al punto precedente, il PSRD fissava termine ultimo per detto deposito al 20 Luglio 2010, comunicando alla resistente che in caso contrario si sarebbe proceduto alla nomina del Collegio unipersonale nei termini di rito e che al Collegio sarebbero stati trasmessi gli atti così come ricevuti.

**9.** In data 20 Luglio 2010, pervenuta nei termini la memoria di replica in versione cartacea completa di tutti gli allegati, il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Nicola Di Giovanni - esperto indicato nell'apposita lista pubblicata on line sul sito del PSRD - ad essere nominato nell'ambito del Collegio unipersonale (richiesto dal ricorrente nel reclamo) incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in oggetto. L'esperto verificava l'assenza di cause ostative alla accettazione della nomina e comunicava in pari data la propria accettazione scritta al PSRD (che effettuava di conseguenza relativa comunicazione alle parti) e la data entro la quale avrebbe reso la decisione.

\* \* \* \* \*

## **ORDINANZA DI ESTINZIONE AI SENSI DELL'ART. 4.18.b) DEL "REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL CCTLD ".IT" - VERSIONE 2.0 E DEGLI ARTT. 4.2.20 E 4.2.21 DELLE "LINEE GUIDA PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL CCTLD ".IT".**

Va preliminarmente osservato che le norme che regolano la procedura di riassegnazione dei nomi a dominio nel cc.TLD ".it" oggetto di previa opposizione prevedono, a vario titolo, disposizioni che chiariscono sia la natura della procedura di riassegnazione ed il suo rapporto con procedure giudiziarie ordinarie o arbitrali, sia le ipotesi di estinzione immediata ed automatica della procedura medesima al verificarsi di determinate condizioni (con la conseguenza che è impedito al Collegio l'esame degli aspetti di merito e delle posizioni delle parti).

Tra tali cause di estinzione vi è quella del ricorso alla magistratura ordinaria.

In particolare, devono ritenersi applicabili – tra le altre - alla presente procedura di riassegnazione le seguenti norme:

**Art. 3.2** ("Natura"), u.c., del "*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0*

*"La procedura non ha natura giurisdizionale, e come tale non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all'arbitrato".*

**Art. 3.3** ("Procedura di riassegnazione, arbitrato e ricorso alla magistratura"), u.c., del "Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0.

*"Qualora un giudizio innanzi al giudice ordinario, un arbitrato rituale ai sensi dell'articolo 806 c.p.c., ovvero l'arbitrato previsto dall' articolo 2 "Arbitrato" del presente "Regolamento dispute" siano introdotti in pendenza della procedura, essa si estingue";*

**Art. 4.18** ("Estinzione della procedura"), 1° co., del "Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0.

*"L'estinzione di un procedimento può essere pronunciata solo dal Collegio. Il Collegio dichiara estinta la procedura:*

*a) se le parti raggiungono un accordo prima della decisione del Collegio;*

*b) se, in pendenza della procedura di riassegnazione, una parte intraprende un procedimento giudiziario o arbitrale inerente la titolarità del nome a dominio oggetto di opposizione;*

*c) se sopravvengono fatti che rendono superflua o impossibile la prosecuzione della procedura;*

*d) se emerge nel corso della procedura di riassegnazione, che era già in corso fra le stesse parti un procedimento giudiziario o arbitrale inerente la titolarità del nome a dominio oggetto di opposizione";*

**Art. 4.2.20** delle "Linee Guida per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" .

*"L'introduzione di un procedimento giudiziario interrompe la procedura in qualsiasi fase essa si trovi".*

**Art. 4.2.21** delle "Linee Guida per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" .

*"I motivi di estinzione della procedura possono essere rilevati d'ufficio o sottoposti dalle parti o dal Registro al PSRD.*

*Se il motivo di estinzione è provato per iscritto o confermato da entrambe le parti il Collegio (che, se ancora non nominato, viene appositamente nominato senza indugio dal PSRD) dichiara entro 10 (dieci) giorni l'estinzione della procedura".*

\* \* \* \* \*

Nella propria memoria di replica il resistente:

- a) segnala la pendenza di un giudizio civile avanti al Tribunale di Roma che renderebbe "improcedibile l'odierno arbitrato" (rectius, la procedura di riassegnazione – n.d.r.);
- b) produce l'atto di citazione relativo.

Ora, nella valutazione della eventuale causa di estinzione della presente procedura di riassegnazione per ricorso (del resistente) alla magistratura, lo scrivente Collegio ha ritenuto di prendere attentamente in esame vari profili.

Il primo profilo è di carattere formale. Il resistente ha prodotto l'atto di citazione (che introduce un giudizio civile tra le stesse parti della presente procedura di riassegnazione) privo di qualsiasi prova di avvenuta notifica formale dello stesso alla controparte, ricorrente nella presente procedura. Sul punto, il PSRD ha preliminarmente verificato (allegandone informativa in sede di trasmissione degli atti al Collegio) presso i procuratori costituiti del ricorrente che gli stessi hanno ricevuto idonea notifica della citazione, durante il periodo in cui è pendente la procedura di riassegnazione.

Sul punto questo Collegio ritiene formalmente verificata la condizione di cui all'art. 3.3 ("Procedura di riassegnazione, arbitrato e ricorso alla magistratura"), u.c., del "*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0.*

Un secondo profilo ha riguardato l'esame del Collegio circa la sussistenza – non solo formale, ma sostanziale – delle altre condizioni (ai sensi delle norme sopra citate) che giustificano la declaratoria di estinzione della procedura di riassegnazione.

Dall'esame dell'atto di citazione allegato dalla resistente emerge che lo stesso contiene varie domande giudiziali (afferenti a diversi rapporti tra le parti ed a contestazioni mosse dal resistente). Nell'ambito di un *petitum* più ampio dell'oggetto della presente procedura di riassegnazione, il resistente tuttavia chiede specificatamente alla A.G. di "*accertare che la convenuta Buffer Overflow S.r.l. non ha alcun diritto sul dominio gpone.it, di proprietà dell'attrice ed è infondata la domanda di assegnazione avanzata nel procedimento per arbitrato*" (*rectius*, la procedura di riassegnazione – n.d.r.).

Alla luce di quanto appena riportato, compito dello scrivente Collegio è quello della verifica puntuale circa l'idoneità dello specifico *petitum* (e dell'atto di citazione) a configurare presupposto e requisito per la declaratoria di estinzione della presente procedura di riassegnazione ai sensi delle vigenti norme applicabili alla stessa.

L'esito di una tale verifica deve ritenersi positivo, ed a parere del Collegio sussistono nel caso di specie le precondizioni per dichiarare estinta la presente procedura di riassegnazione, per i motivi che seguono.

Una prima domanda da porsi è se le norme contenute nel Regolamento e nelle Linee Guida legali richiedano – relativamente ai motivi di estinzione - che la causa di estinzione rappresentata dal ricorso alla magistratura ordinaria sia integrata solamente nel caso in cui il ricorso all'Autorità Giudiziaria (presentato da una delle parti in pendenza di una procedura di riassegnazione o prima della sua introduzione) abbia per specifico ed esclusivo oggetto l'accertamento circa la "*titolarità del nome a dominio oggetto di opposizione*", oppure se – come nel caso *de quo* – sia idoneo a fini estintivi anche un atto di citazione in cui il *petitum* principale sia di natura diversa o in cui la "*titolarità del nome a dominio oggetto di opposizione*" è oggetto di accertamento giudiziale solo *de relato*.

A parere di questo Collegio le norme contenute nel Regolamento e nelle Linee Guida legali non richiedono – relativamente ai motivi di estinzione rappresentati dal ricorso alla magistratura ordinaria – che la parte che ricorre sia necessariamente tenuta a depositare uno specifico ricorso giudiziale che abbia come *petitum* esclusivo o principale la richiesta di accertamento giudiziale della "*titolarità del nome a dominio oggetto di opposizione*".

Senza produrre particolari sforzi interpretativi, ciò è confermato dall'art. 3.3. ("Procedura di riassegnazione, arbitrato e ricorso alla magistratura"), u.c., del "*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.0., che in via generale dispone l'automatica ed immediata estinzione della procedura di riassegnazione in caso di instaurazione di un giudizio ordinario, senza qualificarne in termini di esclusività l'oggetto come volto esclusivamente all'accertamento giudiziale della "*titolarietà del nome a dominio oggetto di opposizione*".

In tal senso va letto anche l'art. 4.18 ("Estinzione della procedura"), 1° co, lett. B) del "*Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.0. che impone al Collegio la declaratoria di estinzione della procedura di riassegnazione "*se, in pendenza della procedura di riassegnazione, una parte intraprende un procedimento giudiziario o arbitrale inerente la titolarità del nome a dominio oggetto di opposizione*".

Proprio l'utilizzo del termine "*inerente*" nella norma citata può ragionevolmente interpretarsi come riferimento al fatto che è sufficiente – ai fini della declaratoria di estinzione della procedura di riassegnazione – che il procedimento giudiziario riguardi in qualunque modo - anche indiretto o *de relato* – una richiesta di accertamento della "*titolarietà del nome a dominio oggetto di opposizione*".

Ancora più chiaro è il disposto dell'art 4.2.20 delle "*Linee Guida per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* , che si connota anche per un portato generale (e, verrebbe da dire, assoluto) nel prevedere che "*l'introduzione di un procedimento giudiziario interrompe la procedura in qualsiasi fase essa si trovi*".

Dal punto di vista procedurale, infine, questo Collegio ritiene che la resistente abbia "*provato per iscritto*" ai sensi dell'art. 4.2.21 delle "*Linee Guida per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* il motivo di estinzione.

### **P.Q.M.**

il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti allegati dalle parti

### **DICHIARA ESTINTA**

ai sensi degli artt. 3.3, 4.18, 1° co., lett. b) del Regolamento e 4.2.20 e 4.2.21 delle Linee Guida per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" la procedura di riassegnazione sul nome a dominio "gpone.it" oggetto di precedente opposizione.

La presente declaratoria non è oggetto di opposizione ai sensi degli artt. 4.18, 4° co. del Regolamento e dell'art. 4.2.21 delle Linee Guida per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it", essendo l'opposizione ammessa nei soli casi in cui il motivo di estinzione "*non è stato confermato da entrambe le parti*" o "*non è documentalmente provato*", mentre nel caso in decisione la produzione in allegato agli atti di procedura dell'atto di citazione ordinaria da parte della resistente (la cui notifica formale è stata confermata dal ricorrente) configura la "*prova per iscritto*" ai sensi degli artt. 4.18, 4° co. del Regolamento e dell'art. 4.2.21 delle Linee Guida per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it".


## **DISPONE**

che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente ordinanza di estinzione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4.16 del Regolamento;

che la decisione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamento sulla pagina web <http://www.tonucci.it/maps/decisio.htm> del sito del PSRD, non essendo intervenute richieste di segno contrario ad opera delle parti.

Si procede in data odierna a trasmettere la presente decisione al PSRD per gli adempimenti successivi.

Roma, 21 Luglio 2010

  
Avv. Nicola di Giovanni